

**75° CONGRESSO
NAZIONALE**



Potenziare la medicina generale per migliorare l'Active Ageing

1-6 ottobre 2018

Complesso Chia Laguna - Domus de Maria (CA)

L'handicap e i benefici correlati

I benefici di cui all'art. 4 del DL 5 del 9.02.2012.

Quadro normativo

Febi Edy

**ViceSegretario Nazionale Vicario
Settore FIMMG INPS**

L'handicap Benefici correlati

Quadro normativo

L'handicap

Quadro normativo

Legge 05 Febbraio 1992, n. 104

**Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate**

L'handicap

Quadro normativo

Legge 05 Febbraio 1992, n. 104

1. Finalità. - 1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispose interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata [...]

L'handicap

Quadro normativo

Legge 05 Febbraio 1992, n. 104

- 3. Soggetti aventi diritto.** - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

L'handicap

Beati monoculi in terra caecorum

“Condizione di **svantaggio** conseguente a una menomazione o a una disabilità che in quel soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali”

VALUTAZIONE

- **ESPERTO**: medico specialista “nella branca” che valuta le precise ripercussioni funzionali della minorazione e la loro evoluzione e propone i possibili interventi riabilitativi.
- **OPERATORE SOCIALE**: valuta la specifica realtà socio-ambientale del soggetto e indica le realtà assistenziali ed i servizi presenti sul territorio.

L'handicap

Beati monoculi in terra caecorum

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

- Non portatore di handicap
- Portatore di handicap ai sensi dell'art.3 - comma 1 della L. 104/1992
- Portatore di handicap **in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992

L'handicap

Art. 3 comma 1

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

Classificazione OMS
ICIDH-1980

- **MENOMAZIONE**
- **DISABILITA'**
- **HANDICAP**

L'handicap

Art. 3 comma 3

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto **l'autonomia personale**, correlata all'età, in modo da rendere necessario un **intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale, o in quella di relazione, la situazione, **assume connotazione di gravità**

- **AUTOSUFFICIENZA**
- **BISOGNO e ASSISTENZA**

L'handicap

Tipologia di valutazione

Invalidità= capacità di lavoro ⇒ Ridotta ⇒ **QUANTITATIVA**

Handicap= capacità complessiva ⇒
residua **QUALITATIVA e con
FINALITÀ
RIABILITATIVA**

L'handicap con connotazione di gravità

Situazioni particolari

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210

Art. 38.

(Pensioni di guerra)

5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

L'handicap con connotazione di gravità

Situazioni particolari

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240

Art. 94

(Disposizioni varie)

3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.

L'handicap con connotazione di gravità

Situazioni particolari

INPS



Protocollo:

2010/0064/031125INPS.HERMES.09/12/2010.

0031125

Herme

Tipo Messaggio
Standard

Classificazione
Destinatari
ALL

Mittente

0064___/Ufficio di Segreteria del Direttore
Generale
Ufficio
Direzione

**Messaggio N. 031125 del 09/12/2010
14.55.12**

**Oggetto: Invalidità civile – accertamenti sanitari
Sindrome di DOWN**

Testo

Con riferimento alle Linee guida operative predisposte dal Coordinamento Generale Medico Legale in materia di invalidità civile, si precisa che, nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007, sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari. In tali contingenze, anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, in conformità alla voce n. 9 dell'allegato al Decreto ministeriale citato.

IL DIRETTORE GENERALE

Nori

L'handicap con connotazione di gravità

Situazioni particolari - Sordità

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO P.P.A.

N. 3682

Roma, 4 aprile 1995

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDO-
MUTI - Via Gregorio VII, n. 120
ROMA

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Quesito.

Si fa riferimento alla nota n. 0671 del 10 marzo 1995, con cui codesto ente ha posto un quesito in merito ai permessi previsti dall'art. 33, comma 6, della Legge n. 104 del 1992.

In particolare si chiede se detti permessi possono essere concessi ai dipendenti affetti da sordomutismo.

Al riguardo, questo Dipartimento è dell'avviso che il sordomutismo rientra tra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave.

Pertanto al dipendente affetto dalla suddetta patologia vanno concessi i permessi in questione ritenendo, tuttavia, necessaria l'attestazione di gravità da parte della commissione medica preposta all'accertamento dell'handicap.

Gli va precisare inoltre che al lavoratore handicappato in situazione di gravità spettano alternativamente o il beneficio di cui al comma 2 del predetto art. 33 (due ore di permesso giornaliero retribuito) oppure quello stabilito dal successivo 3° comma (tre giorni di permesso mensile retribuito).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to IUELE

I benefici di cui all'art. 4 del DL 5 del 9.02.2012.

Quadro normativo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

(G.U. 6 aprile 2012, n. 82 - S.O. n. 69)

CAPO II Semplificazioni per i cittadini (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PATOLOGIE CRONICHE E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI PARALIMPICI (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

Art. 4 «[...] 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

2. Le attestazioni medico-legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato [...]».



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Semplificazioni per le persone con disabilità

Eliminate inutili duplicazioni di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie a favore delle persone con disabilità.

Il verbale di accertamento dell'invalidità può sostituire le attestazioni medico legali richieste ad esempio per il rilascio del contrassegno per il parcheggio, l'accesso al centro storico e le agevolazioni fiscali previste per gli autoveicoli. (Art.4)

Capo II

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Art. 4.

Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Contrassegno invalidi

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 381.- (Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)



1.[omissis]

2.Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone **invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

3.Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la **certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.** L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Contrassegno invalidi

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada



Art. 381.- (Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). 6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.

Benefici per veicoli con adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 8.- (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, [omissis], il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei **soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei **soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) [nota: , e 54, comma 1, lettere a), c) ed f)], del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. [omissis]

2.[omissis].

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei **soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
5. [omissis]
6. [omissis]
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Benefici per veicoli con adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Dizione che può comparire sui verbali di:

1.Handicap

Benefici per veicoli senza adattamento

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)

Art. 30.- (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. [omissis]
2. [omissis]
3. [omissis]
4. [omissis]
5. [omissis]
6. [omissis]
7. **Le agevolazioni** di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.**
8. [omissis]

Benefici per veicoli senza adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

La dizione ‘è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)’

‘ricorrono le previsioni di cui all’art. 30, comma 7 della legge 388/2000’ (verbali con omissis)

può comparire sui verbali di:

1. Invalidità civile

Benefici per veicoli senza adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

La dizione **‘è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)’**

‘ricorrono le previsioni di cui all’art. 30, comma 7 della legge 388/2000’ (verbali con omissis)

può comparire sui verbali di:

1.Invalidità civile

2.Handicap

3.Disabilità

LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale

Art. 50.- (Agevolazioni per i disabili)

Estende le agevolazioni fiscali in materia di assunzione delle spese, di IVA e di tasse automobilistiche anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a **soggetti non vedenti** e a **soggetti sordi**, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 1.- (Collocamento dei disabili)

1.[*omissis*]

2. Agli effetti della presente legge si intendono per **non vedenti** coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3.[*omissis*]

4.[*omissis*]

5.[*omissis*]

6.[*omissis*]

7.[*omissis*]

Agevolazioni fiscali



**Agevolazioni persone con disabilità
(aggiornamento gennaio 2017)**

Agevolazioni sui veicoli, spese sanitarie, mezzi di ausilio, sussidi tecnici e informatici

Agevolazioni fiscali

1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

FIGLI A CARICO

VEICOLI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

Agevolazioni fiscali

1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

SPESE SANITARIE

- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (vedi Capitolo 3).

Agevolazioni fiscali

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I **non vedenti** sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordi**, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recita testualmente "...si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ...".

I **disabili elencati ai punti 2 e 3** sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I **disabili indicati al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".

Solo per quest'ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.



Agevolazioni fiscali

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

+ La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

+ L'agevolazione Iva

+ L'esenzione permanente dal pagamento del bollo

+ L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Agevolazioni fiscali

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Certificazione attestante la condizione di disabilità:

- **per il non vedente e il sordo:** verbale che attesta la sua condizione.
- **per il disabile psichico o mentale:** verbale di accertamento dell'handicap e di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con specifica dicitura.
- **per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati,** occorre il **verbale** dal quale risulti una limitazione permanente della deambulazione.
- **I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:** certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica.
- Per le **persone affette da sindrome di Down** (handicap psichico o mentale) valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base o il verbale dalla commissione per l'accertamento di invalidità.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell'Iva al 4%)^[L1 SEP] **fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione**

Agevolazioni fiscali

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

- + La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
- + Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio
- + La detrazione Irpef per gli addetti all'assistenza (persone non autosufficienti)
- + Le agevolazioni Iva per l'acquisto di ausili tecnici e informatici
- + Le altre agevolazioni per i non vedenti
- + La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- + La maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative
- + L'agevolazione sull'imposta di successione e donazione

Agevolazioni fiscali

La documentazione richiesta

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

INPS

Linee Guida

**Nell'ambito degli
accertamenti
Assistenziali**

Grazie per l'attenzione